

**BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER  
L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN DISPONIBILITA' PER LA  
CITTÀ DI PINEROLO**  
(L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

**REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

da possedere alla data del 24/09/2019 (di approvazione del bando)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando coloro che siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o siano titolari di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) e che abbiano la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi nei Comuni di:

Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte; o essere iscritti all'AIRE.

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

- non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque

forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore al limite valido al momento dell'approvazione del bando (per l'anno 2019 € 21.307,86).

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di Concorso i requisiti di cui sopra, fatta eccezione per il requisito di residenza, da possedersi da parte del solo richiedente.

### **APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO**

Gli appartenenti alle forze dell'ordine (Carabinieri, Guardia di finanza, Guardia forestale, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco saranno inseriti, a cura della Commissione regionale di cui all'art. 7 della L.R. 3/2010, in un'apposita graduatoria, dalla quale il Comune attingerà per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno 10 alloggi.

Il Comune informerà la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – in merito all'emissione del presente Bando.

### **DEFINIZIONE DI NUCLEO RICHIEDENTE**

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;

d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

### **DEFINIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE**

L'articolo 8 della L.R. 03/2010 e s.m.i. e il D.P.G.R. 4 ottobre 2011, n. 10/R prevedono un punteggio da attribuire ai richiedenti, in relazione alle condizioni abitative, che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto. Sarà cura del Comune, nell'ipotesi in cui il richiedente si trovi in una situazione di sfratto per morosità, attestarne l'incolpevolezza, sempre che tale condizione rientri nei parametri stabiliti dall'art. 6 del vigente ATTO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN EMERGENZA ABITATIVA del Comune di Pinerolo.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo o delle spese accessorie, a ragione della perdita o riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, che comporti un'incidenza tra canone dovuto e reddito familiare almeno del 40%.

La perdita o la riduzione della capacità reddituale possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

### **DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE**

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con D.P.G.R. 4 ottobre 2011 n. 14/R e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda va presentata, a decorrere da venerdì **25 ottobre 2019** ed entro e non oltre lunedì 9 dicembre 2019, compilando l'apposito modulo.

Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni ossia fino al 8/01/2020.

Il bando e l'apposito modulo di domanda sono:

- scaricabili dal SITO INTERNET del Comune di Pinerolo ([www.comune.pinerolo.to.it](http://www.comune.pinerolo.to.it))
- reperibili presso l'**Ufficio U.R.P.**, aperto nei seguenti giorni e orari:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
<b>Mattino</b>	9.00 – 13.00	9.00 – 12.30	9.00 – 12.30	9.00 – 12.30	9.00 – 12.30
<b>Pomeriggio</b>	14.30 – 16.00	CHIUSO	14.30 – 17.30	CHIUSO	CHIUSO

- reperibili presso l'**Ufficio Casa - Politiche Sociali** (interno cortile), aperto nei seguenti giorni e orari:

Lunedì	Mercoledì	Venerdì (giornata di apertura esclusiva per presentazione domande bando)
10.00 – 13.00	14.30 – 17.30	9.00 – 11.30

Le domande, corredate da marca da bollo da € 16,00 e debitamente compilate, dovranno essere consegnate esclusivamente presso l'Ufficio Casa - Politiche Sociali del Comune di Pinerolo, ove il richiedente potrà ricevere ogni chiarimento ed informazione utile per la compilazione delle stesse.

In alternativa alla consegna a mano, il modulo di domanda potrà essere spedito:

- a mezzo lettera raccomandata, avendo cura di allegare fotocopia di un documento valido di identità del richiedente, indirizzandolo a: Comune di Pinerolo - Ufficio Casa - Politiche Sociali, Piazza Vittorio Veneto n. 1 - 10064 Pinerolo. Per il rispetto del suddetto termine perentorio, farà fede la data del timbro postale di spedizione;
- mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it).

## **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune di Pinerolo.

La condizione dell'invalidità e gli atti relativi ad eventuale sfratto non sono autocertificabili e pertanto devono essere documentati.

## **VERIFICA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Comune provvederà alla raccolta delle domande, alla verifica della loro regolarità e della sussistenza della documentazione. Le domande corredate dalla documentazione acquisita saranno trasmesse, alla Commissione istituita ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3/2010 che formerà la graduatoria provvisoria.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del Bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale d'invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, che costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non sia sostituita da una nuova graduatoria.

## **AGGIORNAMENTO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA**

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso il comune avrà la facoltà ai sensi dell'art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R e s.m.i.

Pinerolo, 24/09/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ISTRUZIONE-INFORMATIVO  
(Dott. Corrado CREPALDI)

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**